



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

SERVIZIO VERDE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RIVE DEI CANALI CITTADINI INTERVENTO – 2018 COMPLETAMENTO

IMPORTO COMPLESSIVO: € 100.000,00

N° Progetto Nome File <i>APPR_2_OPI_CANALIEST_2018_CAP_ONERI.pdf</i> Data Marzo 2018	CUP LLPP	Elaborato 2 Capitolato d'oneri Ubicazione degli interventi
---	---	---

PROGETTISTI	R.U.P.	CAPO SETTORE	CAPO AREA
Geom. Piergiorgio Stefani	Ing Paolo Salvagnini	Arch. Luigino Gennaro	Arch. Luigino Gennaro
		0	

Capitolato d'oneri

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria delle superfici erbose delle rive dei lungargini la cui manutenzione è affidata per concessione dal genio Civile all'Amministrazione comunale ed elencati nell'allegato elaborato "Ubicazione degli interventi", ove sono riportate a titolo indicativo le lunghezze e le superfici delle aree, fatta salva quindi la più esatta quantificazione in base alle richieste del responsabile del servizio o suo delegato in sede di espletamento del suddetto servizio.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, prevede **n.2 interventi** di tosatura dell'erba dei lungargini e delle golene inseriti nell'elaborato "Ubicazione degli interventi" da effettuarsi prevalentemente con il rilascio dell'erba finemente triturrata o con raccolta di tutti i materiali di risulta, quando indicato dal direttore dell'esecuzione del servizio;

Nell'ambito di ogni singolo intervento di manutenzione la ditta provvederà preventivamente alla raccolta e all'asporto di carte o immondizie o di qualsiasi tipo di rifiuto non organico presente.

La Direzione dell'esecuzione del servizio potrà disporre modifiche nella localizzazione degli interventi e/o nella frequenza.

Art. 3 - AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il Comune di Padova affiderà il contratto del servizio di cui all'oggetto, per l'importo risultante dall'offerta prodotta in sede di gara, oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza e oltre a IVA.

Il servizio sarà contabilizzato a misura.

Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'Impresa.

Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO E PENALI

Il servizio ha la durata di mesi 9 (lettere nove), decorrenti dalla data di consegna del servizio e si articola in più interventi di sfalcio delle scarpate arginali, così come indicato all'art.2, ognuno dei quali dovrà essere della durata massima di giorni 25 naturali e consecutivi dalla data indicata nella consegna del servizio o dalla data di ricezione dei successivi ordini di servizio.

La penale per il ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie parti del servizio previste dalle condizioni esecutive è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto dei rispettivi importi delle singole parti del servizio per le quali si è verificato il ritardo per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di interventi di pronto intervento, viene stabilito dall'Amministrazione, sentita l'impresa, di volta in volta il tempo utile per la realizzazione dei singoli interventi; tale tempo utile viene determinato sulla base della tipologia del servizio da eseguire, valutato sia relativamente alle difficoltà di esecuzione sia rispetto alla mole di lavoro.

Tale durata sarà comunicata all'Impresa, anche in forma digitale (pec), eventuali proroghe potranno essere concesse dal RUP sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.

La penale per l'inosservanza dei termini fissati per l'esecuzione dei singoli interventi rimane stabilita nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare dei rispettivi importi dei singoli interventi per i quali si è verificato il ritardo per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli

obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova può recedere dal contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'aggiudicatario uscente.

Art. 6 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di subappalto, per le irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Aggiudicatario sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui sia previsto il subappalto, l'Aggiudicatario risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Art. 7 - SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell'importo complessivo di contratto.

In caso di parti secondarie del servizio il limite complessivo di subappalto rimane il 30%.

L'Aggiudicatario deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Aggiudicatario è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a), D.Lgs. 50/2016, i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro, piccole imprese (così come definite all'art. 3 comma 1 lettera aa del predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo. È fatto comunque obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, la presenza nel luogo di esecuzione del servizio di personale esterno.

Art. 8 - FORZA MAGGIORE

Qualora si verificassero danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

Art. 9 - PAGAMENTI.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dell'Aggiudicatario raggiunga la percentuale del **25% dell'importo contrattuale**, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Non saranno corrisposte anticipazioni.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile i pagamenti che gli verranno effettuati all'aggiudicatario nel corso del rapporto contrattuale verranno imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

In caso di subappalto, qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art.3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Aggiudicatario dovrà indicare il conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche ed dichiarare il nominativo del soggetto delegato a operare su tale conto.

L'Aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Art. 10 - VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Art. 11 - SQUADRA TIPO- DOTAZIONE DI MEZZI

Per l'espletamento del servizio, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire la presenza di attrezzature idonee (trattore con braccio decespugliatore e/o simili) nell'esecuzione di ciascun intervento .

Gli operai dovranno essere dotati di attrezzature antinfortunistiche: caschi, visiere, gambiere, occhiali, cuffie, segnaletica per i cantieri mobili e quant'altro necessario secondo le disposizioni di legge vigenti.

Le condizioni di cui al presente Servizio sono accettate dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, in quanto da essa giudicate remunerative, tenute presenti le condizioni di mercato e la natura e le caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

A tal riguardo, l'Impresa riconosce che, ai fini di una perfetta esecuzione del servizio, la squadra tipo di operai da impiegare sarà così costituita, restando inteso che un maggior impiego di manodopera nei periodi di punta non darà luogo a retribuzioni supplementari rispetto i prezzi di elenco di cui al presente Foglio Condizioni di esecuzione.

Per tutta la durata del servizio dovrà essere garantita la presenza minima del seguente personale/mezzi:

n° 2 operai specializzati con macchina operatrice

n° 2 operai comuni

L'aggiudicatario si impegna a fornire sempre operai abili, numericamente sufficienti e con continuità di presenza contemporanea in numero non inferiore a quanto sopra stabilito per assolvere prontamente a tutte le attività inerenti al servizio e di volta in volta ordinate dal responsabile del servizio.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al servizio, di un apposito documento di identificazione (formato carta di credito) munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Il documento dovrà essere in possesso dell'addetto al servizio che lo dovrà tenere in evidenza, appeso agli abiti, e lo esibirà al rappresentante dell'Amministrazione, con funzioni di controllo, che ne facesse richiesta.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L' Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016) pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall'art. 103, c.5 del D.Lgs n. 50/2016.

L'estinzione dell'ammontare residuo della garanzia avviene dopo l'emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.

Art. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 9 SETTEMBRE 2015.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta

nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il contratto verrà risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L'aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'aggiudicatario si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Art. 14 - PREZZI

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

I prezzi offerti, si intendono comprensivi delle spese generali (15%), dell'utile di impresa (10%), degli oneri previsti per l'attuazione delle normali misure di sicurezza connaturate alla tipologia del servizio (es. dispositivi di protezione individuali) ed esclusi gli specifici approntamenti di sicurezza (es. la segnaletica, recinzioni di cantiere, movieri, ecc.) e compensano inoltre:

- a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- d) circa i servizi, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisori, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli

I servizi a misura vengono liquidati secondo i prezzi offerti. Per i servizi in economia quali prestazioni di manodopera, trasporti e noli verranno liquidati con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente sulle spese generali ed utili d'impresa.

Art. 15 – MISURAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misurazione delle lunghezze e delle superfici oggetto del servizio sarà effettuata con metodi geometrici. Le lunghezze dei lungargini saranno contabilizzate così come effettivamente sfalciate, al lordo delle masse arbustive, arredi, alberature e al netto di eventuali passi carrai, strade, fabbricati, ecc..., a condizione che le interruzioni siano superiori ai 10 metri cadauna.

Art. 16 – PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Interventi di taglio dell'erba

Le operazioni di manutenzione delle superfici a verde consistono nella tosatura dei lungargini e dei tappeti erbosi su terreno di qualsiasi natura e pendenza, nella preventiva pulizia generale delle aree con asporto di tutti i rifiuti presenti, con raccolta o rilascio dell'erba opportunamente sminuzzata a seconda dell'ordine del responsabile del servizio.

Si dovrà nel contempo provvedere alla spollonatura delle alberature, allo sfalcio a raso delle superfici pedonali, all'estirpazione di arbusti cresciuti spontaneamente.

L'altezza del taglio dell'erba potrà variare da un minimo di 2 ad un massimo di 4 cm.

Tutti i rifiuti ed i residui vegetali dello sfalcio, se richiesto, dovranno essere asportati e trasportati dall'impresa, giorno per giorno, in discarica autorizzata; .

Al termine di ogni giornata lavorativa le aree interessate dal servizio di manutenzione dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre da qualsiasi materiale non organico.

Il fusto e le ramificazioni di alberi ed arbusti non dovranno essere danneggiati dall'uso di decespugliatori o di macchine tosaerba.

Il responsabile del servizio potrà disporre lo sfalcio con rilascio dell'erba mediante l'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare minutamente i vegetali sfalcianti operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza.

Qualora non sia possibile l'uso delle macchine sopracitate (es: presenza di guard – rail,), il servizio deve essere eseguito a mano con l'ausilio di decespugliatori a motore muniti di apposito apparato radente con protezione dello stesso al fine di evitare il danneggiamento di alberi ed arbusti.

Ciò avviene in ogni caso intorno alle piante e ad eventuali ostacoli.

Nel taglio con rilascio, tutti i residui vegetali anche quelli tagliati manualmente alla fine dell'intervento, dovranno risultare triturati minutamente in modo da venire incorporati nel manto erboso in due o tre giorni.

Ogni cura deve essere posta affinché, immediatamente dopo il passaggio del braccio decespugliatore, sia provveduto alla completa pulizia della sede stradale, ciclabile o pedonale, da tutti i residui derivanti dallo sfalcio.

Spollonatura

L'eliminazione dei polloni sviluppati ai piedi delle piante arboree **è compresa nelle** lavorazioni e compensata con i prezzi di elenco. Dovrà essere eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non compaiono monconi emergenti. Con l'occasione si provvederà alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche autorizzate dalla Direzione Servizio lasciando la sede di servizio perfettamente pulita.

Smaltimento dei rifiuti

L'impresa dovrà inoltre provvedere a proprie cure e spese per l'allontanamento e smaltimento dei materiali e rifiuti provenienti dalle lavorazioni del servizio, mediante trasporto in discariche autorizzate o altra forma di smaltimento prevista dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs. 5/2/97, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio, l'affidatario è tenuto a munirsi a propria cura e spese delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

L'impresa è altresì tenuta, a richiesta dell'amministrazione comunale , a trasmettere il dato relativo alla quantità di rifiuti organici e non smaltiti e/o eventualmente riciclati.

Art. 17 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

L'affidatario è tenuto al pieno rispetto, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) del 13 dicembre 2013 "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione", in particolare quanto specificato al punto 4.2.5 "Taglio dell'erba", per cui viene previsto il taglio senza asporto del materiale per la quasi totalità del servizio; l'eventuale asporto dell'erba al massimo potrà incidere sino al 5% degli interventi.

Art. 18 - RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle

prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'aggiudicatario acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Art. 19 – CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Aggiudicatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo del contratto e degli allegati verrà assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

Qualora l'Impresa sia una ONLUS, a mezzo del suo rappresentante dovrà dichiarare di essere una ONLUS oppure una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto da considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art.10, c. 8, del D.Lgs. n.460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art.17 del decreto legislativo da ultimo citato.

Art. 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N.196

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, informa l'Impresa esecutrice del servizio che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ubicazione degli interventi

Lungargini		U. M.	Lungh.
1	Lungargine del canale Battaglia (dx)	m	3 800
2	Lungargine di Via Decorati al Valor Civile	m	2 100
3	Lungargini Scaricatore / Codotto Maronese (dx)	m	3 400
4	Lungargini Scaricatore / Codotto Maronese (sx) / San Gregorio sino a Ponte dei Graissi (dx)	m	6 500
5	Lungargine Rovetta (da Ponte San Gregorio al confine con Noventa)	m	900
6	Roncajette: Passeggiata Romanin Jacur / via Gattamelata / Botte Kofler (dx)	m	1 150
7	Roncajette: da via Gattamelata a Botte Kofler (sx)	m	580
8	Piovego: via Ormanetto (sx) e Via San Massimo (dx e sx)	m	1 000
9	Piovego: Lungargine San Lazzaro / Lungargine del Piovego dion a Ponte di co.so del Popolo	m	5 200
10	Brenta (dx) da Pontevigodarzare a Torre	m	5 600
11	Canale Brentella (sx) da P.te Via Chiesanuova a Via Dei Colli / Lungargine Boschetto (sx)	m	4 850
12	Bassanello: via Isonzo / via Cossa	m	950
Rive dei canali interni			
13	Ponte Molino - Ponte del Carmine (dx e sx)	mq	5 300
14	Ponte San Leonardo - Ponte San Benedetto (C.so Milano) (dx)	mq	2 500
15	Ponte San Benedetto (C.so Milano) - Ponte di Ferro (dx e sx)	mq	4 900
16	Ponte di Ferro - Ponte dei Tadi (dx e sx)	mq	2 700
17	Ponte dei Tadi - Ponte San Giovanni (dx e sx)	mq	2 000
18	Ponte San Giovanni - Ponte S. Agostino	mq	2 600
Golene			
19	Golena a Voltabrusegana	mq	2 500
20	Golena a Voltabarozzo	mq	6 000
21	Golena "Bocche Kofler"	mq	7 000
22	Golena lungargine San gregorio	mq	7 000
23	Golena di via Loredan	mq	4 500
24	Golena "Finesso"	mq	3 500
25	Golena San Massimo	mq	6 500
26	Golena Ponte Ognissanti	mq	3 700